

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2568-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **VEDOVATO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 luglio 1965 (Stampato n. 956)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**SARAGAT**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**TAVIANI**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**TREMELLONI**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(**ANDREOTTI**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 luglio 1965*

Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione
delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza

Presentata alla Presidenza il 14 marzo 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1) Il disegno di legge in esame contempla un'assistenza tecnico-militare triennale alla Somalia e al Ghana, soprattutto per l'organizzazione della Polizia e della Guardia di finanza, autoriz-

zando a tal fine una spesa complessiva di 1.200 milioni.

In effetti, la quasi totalità delle provvidenze previste dal provvedimento sono dirette alla Somalia, in quanto il Ghana bene-

ficerà soltanto di una limitata assistenza nel settore aeronautico (addestramento in Italia di alcuni piloti ghaneyani), entro un limite di spesa di 80 milioni. Questo aiuto al Ghana è in stretta connessione con acquisti di materiale aeronautico di produzione italiana recentemente fatti da quel Paese e però, va anche considerato come un intervento inteso a favorire la nostra esportazione in questo particolare settore.

A parte l'autorizzazione che viene concessa al Ministero della difesa di reintegrarsi di 79 milioni per materiali già ceduti alla Somalia, il rimanente stanziamento previsto dal disegno di legge, cioè 1.041 milioni, verrà esclusivamente erogato per assistenza tecnica alla Polizia e alla Guardia di finanza della Somalia.

2) Gli scopi del provvedimento si inquadrano in quella politica di collaborazione e assistenza che l'Italia segue nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, particolarmente nel vicino continente africano, ove la presenza dell'Italia, per particolari ragioni storiche, politiche, economiche e sociali, è più rilevante ed attiva e ove, quindi, la sua azione può essere più efficace.

La decolonizzazione, che in pochissimi anni ha dato luogo alla nascita di oltre 30 Stati indipendenti, ha creato una nuova realtà africana, che ha già un peso considerevole nella vita internazionale, ma che, per le obiettive difficoltà che incontra e che sono una inevitabile conseguenza della rapidità con cui il processo di decolonizzazione si è svolto, è tuttora in una fase di assestamento, alla ricerca di un equilibrio non facile a conseguire. I giovani Stati hanno urgente necessità di consolidare le loro strutture, di sviluppare e diversificare le loro economie, di potenziare i loro quadri amministrativi e tecnici e di soddisfare le più pressanti esigenze sociali. Ovviamente tutto ciò richiede una rilevante assistenza dall'estero, che, per essere bene accolta e costruttiva, deve essere prestata su un piano di amichevole collaborazione, di parità e di reciproco rispetto, senza interferenze negli affari interni, nel comune perseguimento di superiori finalità di progresso nella pace e nella collaborazione internazionale. A svolgere un'azione in tal senso l'Italia, anche per il concreto contributo dato alla decolonizzazione col felice assolvimento del mandato fiduciario sulla Somalia, è particolarmente qualificata, non prestandosi a quelle accuse di « colonialismo » o di « neocolonialismo » che tanto facilmente vengono rivolte ad altri Paesi. La simpatia e la

stima di cui l'Italia gode in Africa sono poi state rafforzate, negli anni del dopoguerra, dal fecondo lavoro svolto dai nostri connazionali, che sono presenti un po' ovunque nel vicino continente.

A parte queste ragioni generali, altre più specifiche ve ne sono che giustificano la particolare cooperazione che l'Italia continua a prestare alla Somalia. Si tratta in sostanza, di un impegno che trova valido fondamento nel nostro passato coloniale in quel territorio africano, nel fatto che è stata l'Italia, nel quadro dell'amministrazione fiduciaria a suo tempo affidatale dalle Nazioni Unite, a preparare e condurre la Somalia alla indipendenza; negli affidamenti solenni al riguardo forniti dal Governo italiano al momento del trapasso dei poteri, nell'esistenza in Somalia di una numerosa collettività italiana e di non trascurabili interessi, nel retaggio culturale che abbiamo lasciato in Somalia nei rapporti particolarmente amichevoli che intercorrono fra i due Paesi.

Gli aiuti che l'Italia concede alla Somalia e di cui il disegno di legge in esame costituisce uno dei tanti aspetti, rappresentano un necessario complemento degli impegni che il nostro Paese si è assunto con l'amministrazione fiduciaria. Noi pensiamo che, soltanto continuando l'assistenza in quei settori e in quella misura in cui è necessaria, il doveroso contributo che l'Italia ha dato alla decolonizzazione potrà avere un contenuto concreto e duraturo. In effetti, le esigenze della Somalia, paese estremamente povero di risorse naturali, sono ancora molteplici e rilevanti; tuttavia ad assistere il Governo di Mogadiscio partecipano sempre più largamente anche altri Paesi, mentre, d'altra parte, è confortante rilevare l'impegno col quale i somali si adoperano per la costruzione interna del loro Paese e, quindi, per il progressivo affrancamento dalla necessità di ricorrere all'aiuto esterno.

Sembra inoltre opportuno ricordare che la gravissima carestia che ha recentemente infierito nel Paese ha notevolmente peggiorato la già difficile situazione economico-finanziaria del Governo somalo, rendendo così ancor più necessaria e urgente l'assistenza esterna, per la quale i somali guardano soprattutto all'Italia.

Le particolari ragioni su esposte sembrano giustificare ampiamente la diretta prestazione dell'assistenza alla Somalia su un piano bilaterale, anche se il metodo degli interventi multilaterali resta quello generalmen-

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

te preferito dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.

3) L'assistenza italiana alla Somalia è indirizzata ai diversi e più vitali settori della vita di quel Paese e costituisce un importante contributo al suo sviluppo tecnico ed economico. Essa viene esplicata: nel settore finanziario, con contributi al bilancio somalo, che sono ancora indispensabili causa la perdurante insufficienza delle entrate; nel settore dello sviluppo economico, con una partecipazione ai piani di sviluppo; nel settore dell'assistenza tecnica, con l'invio di numerosi esperti nei campi della pubblica istruzione, della sanità, dell'amministrazione della giustizia, dei lavori pubblici, ed altri; nel settore tecnico-militare, con interventi in favore dei Corpi militarizzati della Polizia e della Guardia di finanza.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame contempla appunto tale ultima forma di assistenza e riveste particolare importanza per gli scopi che si prefigge. Invero, potenziare la Polizia e la Guardia di finanza significa fornire al Governo somalo i mezzi necessari per assicurare l'ordine interno, per consentire il progressivo consolidamento delle istituzioni democratiche e per facilitare un ordinato sviluppo economico-sociale del Paese. E pertanto non sembra azzardato affermare che gli aiuti che concediamo alla Somalia in altri settori verrebbero frustrati se nello stesso tempo non provvedessimo ad assistere anche la sua Polizia e la sua Guardia di finanza, quest'ultima recentemente assorbita dalle Forze di polizia proprio per ridurre la spesa pubblica evitando duplicati di comandi e di servizi.

Si può infine osservare che l'assistenza alla Polizia ed alla Guardia di finanza somale assume per l'Italia un particolare significato, in quanto, come è noto, i due Corpi somali sono stati rispettivamente costituiti, e fino ad ora assistiti, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza italiana. La continuazione della nostra assistenza in questo settore contribuirà a preservare quella profonda impronta italiana che i Corpi somali hanno ricevuta, il che non dovrebbe mancare di rafforzare i legami di amicizia e cooperazione esistenti fra Italia e Somalia.

4) Passando ad esaminare le singole disposizioni del disegno di legge, si possono fare alcune osservazioni.

ART. 1. — L'onere finanziario complessivo, previsto in lire 1.200.000.000, è ripartito in parti uguali in tre esercizi finanziari, per

assicurare quella gradualità nella prestazione dell'assistenza che, considerato il carattere tecnico di quest'ultima, è indispensabile per la sua maggiore efficacia.

L'esecuzione pratica dell'assistenza ai due Corpi militarizzati somali verrà effettuata a cura dei Ministeri dell'interno e della difesa per ciò che concerne la Polizia, e dai Ministeri della difesa e delle finanze per ciò che concerne la Guardia di finanza. Inoltre il Ministero della difesa si occuperà anche dell'assistenza aeronautica al Ghana. E per questo che all'articolo 1 è previsto che lo stanziamento complessivo venga ripartito sui bilanci dei suddetti Ministeri.

In particolare, la destinazione degli stanziamenti, espressi in milioni di lire, è la seguente:

| | |
|---|-----|
| <i>Ministero della difesa</i> (stanziamento annuale 126, triennale 378): | |
| Addestramento personale, assistenza tecnica e fornitura mezzi e materiali per la Polizia somala | 47 |
| Addestramento personale e fornitura mezzi e materiali per la Guardia di finanza somala | 172 |
| Addestramento piloti Ghana | 80 |
| Reintegro di cui al successivo articolo 4 (precedente fornitura alla Polizia somala) | 79 |
| | → |
| | 378 |
| | == |

| | |
|---|-----|
| <i>Ministero dell'interno</i> (stanziamento annuale 92, trimestrale 276): | |
| Addestramento personale, assistenza tecnica e forniture mezzi e materiali per la Polizia somala | 276 |
| | → |
| | 276 |
| | == |

| | |
|---|-----|
| <i>Ministero delle finanze</i> (stanziamento annuale 182, trimestrale 546): | |
| Addestramento personale, assistenza tecnica e fornitura mezzi e materiale per la Guardia di finanza | 546 |
| | → |
| | 546 |
| | == |

Ne consegue che il totale di lire 1.200 milioni è rappresentato da:

- totale assistenza alla polizia somala, milioni 323;
- precedente assistenza prestata alla Polizia somala, milioni 79;

totale assistenza alla Guardia di finanza somala, milioni 718;

assistenza all'aeronautica del Ghana, milioni 80.

ART. 2. — L'assistenza alla Polizia ed alla Guardia di finanza somale verrà esplicitata nelle tre seguenti forme: addestramento di personale somalo in Italia, invio temporaneo in Somalia di istruttori e consulenti italiani, fornitura di mezzi e materiali. In considerazione delle favorevoli influenze che la formazione italiana di tecnici somali comporta nelle relazioni fra i due Paesi, è previsto che all'addestramento del personale verrà data la preminenza.

ART. 3. — Con questo articolo si intende regolarizzare talune questioni relative alla assistenza prestata alla Somalia in passato e che, fino ad oggi, sono rimaste in sospeso.

Tale articolo non comporta nessuna nuova spesa in quanto con esso semplicemente si convalidano spese di lieve entità già sostenute per l'addestramento in Italia di personale somalo e per il trasporto in Somalia di alcuni materiali. Con il medesimo articolo si autorizza lo scarico contabile di materiali inviati in Somalia durante il periodo della amministrazione fiduciaria italiana e poi ceduti al Governo somalo al momento del trapasso dei poteri, nonché lo scarico di pochi materiali, non più in uso, ceduti alla Somalia successivamente alla indipendenza.

Più dettagliatamente, giova tener presente quanto segue:

Primo capoverso: convalida spese per formazione allievi somali:

a) Difesa. — Si tratta di un importo compreso fra gli 8 e i 10 milioni di lire, erogate per spese di viaggio, vestizione, assicurazione rischi volo di allievi somali, eccetera.

b) Finanze. — Si tratta di una spesa complessiva di lire 5.418.564 sostenuta per la formazione di ufficiali e di specialisti (mantenimento, vestiario, eccetera) così suddivisa: lire 2.710.939 per la formazione di 10 ufficiali presso l'Accademia (corsi biennali) e lire 2.707.625 per la formazione di 10 specialisti per il Servizio navale (motoristi, elettricisti, radaristi, radiomontatori).

c) Interno. — La spesa ammonta a lire 2.265.895 ed è stata erogata per la vestizione ed equipaggiamento di 7 ufficiali e di 3 sottufficiali della polizia somala.

Convalida per spese trasporto materiali.

Si tratta di spese per il trasporto all'estero di materiale fornito in base alla legge per l'assistenza tecnica alla Somalia, che non prevedeva le spese di trasporto fuori l'Italia.

a) Difesa. — Si tratta di circa 800.000 lire erogate per il trasporto di 2.000 fucili « Enfield » per la Polizia somala.

b) Finanze. — Nulla da convalidare.

c) Interno. — Si tratta di lire 393.000 erogate per il trasporto in Somalia di materiale di vestizione e di equipaggiamento per la Polizia del traffico somala.

Totale complessivo inferiore ai 20 milioni di lire.

Secondo capoverso: lettera a). Per il corpo di sicurezza furono trasportati in Somalia nel 1951 mezzi e materiali vari: materiali di armamento, di casermaggio, materiale radio, attrezzature, in dotazione al Corpo stesso. Si trattava, in particolare, di: automezzi n. 793; esplosivi tonnellate 1.077; materiali tonnellate 5.813; velivoli n. 5; imbarcazioni n. 6; pezzi artiglieria n. 4.

Tale materiale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 1° gennaio 1956, in seguito allo scioglimento del Corpo di sicurezza, veniva passato in carico all'Amministrazione della Somalia per i reparti armati somali, con riserva di quello di cui al Ministero della difesa avesse ritenuto opportuno il recupero.

Nel 1960, alla concessione dell'indipendenza alla Somalia, il materiale in questione era ormai stato in gran parte consumato nel decennio, o era deteriorato dall'uso e dal clima. Per gran parte di quello ancora utilizzabile non si ritenne di doverlo ritrasportare in Italia, perché le spese di trasporto erano così elevate da rendere il trasporto antieconomico, perciò lo si lasciò definitivamente ai Corpi somali. Per il materiale dell'Esercito, che era la parte maggiore, l'Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia rimborsò il prezzo all'Amministrazione militare: non trovò invece i fondi necessari per pagare anche il prezzo del materiale dell'Aeronautica e della Marina, che quindi restò in sospeso dopo la sua cessione ai reparti dell'Aeronautica e della Marina somale.

Secondo capoverso: lettera b). — Si tratta di materiale come alla lettera a) ceduto però direttamente al Corpo di polizia somalo dopo l'indipendenza. Lo si indica distintamente per ragioni amministrative, dato che quello di cui alla lettera a) era stato invece dato in uso ini-

ziale al nostro Corpo di sicurezza e da questo trattenuto al momento della sua « somalizzazione ».

Guardia di finanza. — La spesa di lire 1.007.367 si riferisce alla cessione di apparecchiature per gabinetto microfotografico e all'impianto schedario evasori fiscali.

Pubblica sicurezza. — La spesa di lire 17.185.879 concerne la cessione di: 10 stazioni radio ricetrasmittenti corredate della relativa apparecchiatura; di materiale di vestiario ed equipaggiamento per la Polizia del traffico; di un laboratorio di Polizia scientifica; e di un autocarro Fiat su cui detto laboratorio è stato impiantato.

ART. 4. — La spesa di lire 79 milioni concernente la cessione di 2.000 fucili « Enfield »

alla Polizia somala: trattasi di materiale che era ancora in uso presso le nostre Forze armate quando, nel 1962, venne ceduto alla Somalia quale integrazione all'assistenza militare biennale che, insieme alla Gran Bretagna, prestammo a quel Paese previa autorizzazione con apposito provvedimento legislativo.

5) La Commissione Affari esteri, nell'esaminare il disegno di legge n. 2568, ha espresso l'avviso che ne debba essere modificato il titolo, da « Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza » nell'altro: « Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana ».

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza.

ART. 1.

Viene accordata per gli anni 1964, 1965 e 1966, alla Repubblica somala e alla Repubblica del Ghana un'assistenza tecnico-militare per l'organizzazione e il potenziamento delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza.

A tali fini, per ciascuno degli esercizi 1963-1964, 1965 e 1966 sono autorizzate le seguenti spese a carico dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze:

| | | |
|-------------------------------|----|-------------|
| Ministero dell'interno . . . | L. | 92.000.000 |
| Ministero della difesa . . . | » | 126.000.000 |
| Ministero delle finanze . . . | » | 182.000.000 |

ART. 2.

Le somme di cui al precedente articolo 1 potranno essere impiegate:

a) per l'addestramento gratuito in Italia di cittadini somali o ghaneani mediante la frequenza di corsi di formazione, di specializzazione o di perfezionamento professionale

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana.

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

presso Accademie o Scuole delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o della Guardia di finanza. L'assistenza comprende, oltre alle spese di viaggio, di frequenza e di mantenimento, la concessione ai frequentatori dei vari corsi di un contributo individuale, in denaro, in misura non superiore a 25.000 lire mensili;

b) per l'invio in Somalia o nel Ghana per periodi di tempo non inferiori a due mesi e non superiori ad un anno, di militari e tecnici delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza, con compiti di organizzazione, di istruzione e di consulenza tecnica;

c) per l'acquisto e cessione gratuita ai Governi somalo e ghaneano di materiali di produzione italiana, o per il reintegro di materiali che siano in dotazione alle Forze armate, all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alla Guardia di finanza da cedersi gratuitamente ai suddetti Governi, ivi comprese le spese di imballaggio, trasporto su navi nazionali e relativa assicurazione.

ART. 3.

Sono convalidati i pagamenti per spese sostenute dai Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze dal 1° luglio 1960 fino all'entrata in vigore della presente legge per la formazione degli allievi somali e i pagamenti per il trasporto dei materiali ceduti alla Somalia al 30 giugno 1964.

Sono altresì convalidate, sulla base dei relativi atti di cessione o, in mancanza di tali atti, sulla base dei relativi verbali di consegna per quantità e valore:

a) le cessioni gratuite all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia di materiali della Marina militare per lire 232 milioni 540.000 e di materiali dell'Aeronautica militare per lire 1.512.352.000;

b) le cessioni gratuite alla Repubblica somala di materiali della Guardia di finanza per lire 1.007.367 e di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per lire 17.185.879.

I consegnatari delle Amministrazioni che hanno ceduto i beni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti ad allegare ai conti giudiziali i documenti comprovanti rispettivamente l'avvenuta consegna all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o alla Repubblica somala dei predetti materiali, unitamente ai decreti di scarico agli effetti contabili.

I decreti di cui al comma precedente, corredati degli atti o dei verbali di cui al primo

ART. 3.

Identico.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comma, sono emessi dai Ministri interessati e sottoposti per i rispettivi controlli alle competenti Ragionerie centrali ed alla Corte dei conti.

ART. 4.

Il Ministero della difesa è autorizzato a porre a carico degli stanziamenti previsti all'articolo 1 il valore dei materiali ceduti alla Somalia dal 1° luglio 1960 al 31 dicembre 1963 fino alla concorrenza di lire 79.000.000.

ART. 5.

All'onere di lire 400.000.000 relativo all'anno 1964, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

A quello di pari importo relativo all'anno 1965, si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

A quello di pari importo relativo all'anno 1965, nonché a quello di pari importo relativo all'anno 1966, si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Identico.